



# Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

## Deliberazione **ORIGINALE** del Consiglio Comunale

N. 23 del Reg.	OGGETTO:
Data 24-07-2020	Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore **14:20**, presso la sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in sessione Straordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Il Presidente del Consiglio comunale, Luca Bianchi, attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, che risultano essere i seguenti:

Consiglieri	Presente Assente	Consiglieri	Presente Assente
Mattesini Ilaria	P	Testi Andrea	P
Calussi Alberto	P	Bianchi Luca	P
Lusini Beatrice	P	Maggini Ilario	P
Orlandi Dario	P	Esposito Nicola	P
Domini Paolo	P	Benelli Beatrice	P
Bragoni Lara	P	Mencucci Giulia Gerardine	P
Alberti Patrizia	P		

Assegnati n. 13

Presenti n. 13

In Carica n. 13

Assenti n. 0

Assume la presidenza Bianchi Luca in qualità di Presidente, assistito dal Segretario Comunale Dott. Liberto Giuseppe.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Si da atto che i Consiglieri Benelli Beatrice e Mencucci Giulia Gerardine entrano nel corso della discussione alle ore 14:25

**Ricordato** che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), all'art. 1, commi da 641 a 668, istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi a servizio di gestione dei rifiuti stabilendo, in particolare, condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

**Richiamata** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", che abolisce, a decorrere dal 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed istituisce la nuova IMU, integralmente sostitutiva di IMU e TASI, disciplinandola ai commi da 739 a 783. L'abolizione non opera per le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari);

**Considerato** che, alla luce della richiamata normativa, occorre trasferire la disciplina regolamentare della componente Tari della IUC, in un separato "*Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari)*" contenente la disciplina locale ad oggi vigente con le modifiche ed integrazioni necessarie a garantire aderenza alle nuove disposizioni legislative con l'obiettivo di evitare difficoltà interpretative e di applicazione pratica del tributo;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 08/04/2014 di approvazione del Regolamento IUC comprendente nel quale, nella parte quarta, la disciplina della componente Tari;

**Ritenuto** necessario, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di consentire l'applicazione del tributo secondo criteri e modalità confacenti alla realtà economica, sociale ed ambientale presente in questo comune;

### **Richiamati:**

- l'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale dispone che "*Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, come prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 682, lett. a), della L. 147/2013 secondo cui il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC concernente, per quanto riguarda la Tari:
  1. i criteri di determinazione delle tariffe;
  2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- l'art. 1, comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*.

**Richiamati:**

- l'articolo 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione dei bilanci comunali, salvo differimento;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296, il quale dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio (purché entro il termine innanzi indicato), hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono;
- l'art. 53, comma 16 della legge 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge 448/2001, il quale dispone che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

**Richiamati:**

- il D.M. 11 dicembre 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31/03/2020;
- il D.M. 28 febbraio 2020 pubblicato in gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30/04/2020;
- l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 70 del 17/03/2020 che dispone il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31/05/2020, termini in seguito ulteriormente dilazionati, in sede di conversione con legge 24 aprile 2020 n.27, al 31/07/2020;

**Preso atto** dell'ulteriore differimento al 30.09.2020 intervenuto in sede di conversione del decreto legge n.34/2020;

**Tenuto conto** che l'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha abrogato:

- a) il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile 2020;
- b) il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al 30 giugno 2020;

**Preso atto** pertanto che la presente deliberazione interviene in regime di ordinaria approvazione entro i termini del bilancio, come previsto dall' articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

**Vista** la modifica introdotta dall'art. 58-*quinquies* del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 (D.L. 124/2019) all'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Detta

modifica dispone il trasferimento della categoria Tari afferente gli studi professionali dalla categoria 11 alla categoria 12, cui si affiancano le banche;

**Visti** altresì:

- l'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019 il quale dispone che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del citato D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019 ove si prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;

**Esaminato** lo schema di Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), proposto per l'approvazione;

**Dato atto** che, per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

**Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 07.04.2020, di Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e successivi atti di variazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 15.04.2020, di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2020-2022 - Parte finanziaria e successivi atti di variazione;

**Acquisito** il parere del revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

**Acquisito**, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato da parte della Responsabile dei Servizi Finanziari e del Personale, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**Visto** il parere favorevole di regolarità contabile reso da parte della Responsabile dei Servizi Finanziari e del Personale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**Ritenuta** la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano il cui esito è di seguito riportato:

Consiglieri presenti:	13
Consiglieri favorevoli:	13
Consiglieri contrari:	0
Consiglieri astenuti:	0

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, trascritti e approvati:

- 1) **di approvare** il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti "Tari" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), il quale si compone di n. 46 articoli;
- 2) **di dare atto** che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01.01.2020;
- 3) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 così come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dando atto che l'efficacia della deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 4) **di pubblicare** il presente regolamento:
  - All'albo pretorio on-line del Comune per 30 giorni consecutivi;
  - Sul sito internet del Comune.

*Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata video riproduzione pubblicata sul canale youtube istituzionale e fonoriproduzione su supporto digitale custodita agli atti dell'ufficio di segreteria comunale su cartella dedicata e su cartella in cloud in area riservata, così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare.*

*La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato su apposita pagina del sito istituzionale del Comune e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.*

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

Luca Bianchi

Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del  
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del  
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.

---

### **CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Pubblicazione: dal 20-08-2020 al 04-09-2020 numero repertorio 728

Subbiano, li 04-09-2020

Il Responsabile

Sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del  
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.

---

### **ATTESTAZIONE DELIBERA**

- Deliberazione divenuta esecutiva in data 31-08-2020 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio avvenuta in data 20-08-2020.

Subbiano, li 04-09-2020

Segretario Comunale

Giuseppe Liberto